



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 162 del 01/12/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della Seduta precedente; 3) Studio e consultazione per la redazione del “Regolamento per l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici”; 4) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,00	19,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,00	19,10		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,55	19,10		
Componente	Coppola Gaspare	SI		18,05	19,10		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,00	19,10		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,00	19,10		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,00	19,10		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 01 del mese di Dicembre, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e consultazione per la redazione del "Regolamento per l'uso efficiente dell'energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici"**";.

Il Presidente della Commissione Antonio Pipitone invita i Consiglieri Comunali a tracciare le proposte necessarie alla redazione degli ulteriori articoli del Regolamento oggetto della trattazione odierna inserita all'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Comunali Vito Lombardo, Leonardo Castrogiovanni, Antonio Fundarò, Francesco Sciacca e Antonio Pipitone.

Il Consigliere Fundarò provvede, con il Consigliere Lombardo, su invito del Presidente Pipitone, a collazionare le proposte emerse, su singola segnalazione di ciascun Consigliere Comunale.

Si stilano i successivi articoli:

Art. 9 – presentazione dei risultati

La sintesi dei risultati delle calcolazioni di cui al presente regolamento dovrà essere inoltrata ai competenti Uffici Comunali su supporto cartaceo ed informatico su apposito schema che gli Uffici predisporranno.

Art. 10 – altre prescrizioni

Le verifiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguite mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche relative predisposte dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il progettista potrà tuttavia utilizzare altri metodi, purché tratti dalla specifica letteratura scientifica riconosciuta a livello nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto. Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per

l' applicazione dei metodi di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.

Il progettista dovrà inserire le suddette verifiche nella relazione che, ai sensi dell'art. 28 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell' edificio, o chi ne ha il titolo, deve depositare presso il Comune ,secondo le disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Successivamente alla pubblicazione dei decreti contenenti le metodologie di cui all'art. 4 commi "a" e "b" del D.Lgs. 192/2005 i calcoli dovranno essere effettuati secondo tali procedure.

Il Comune procederà all'attività di cui all' art. 33 della Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione di almeno il 5% delle relazioni di progetto di cui al presente Regolamento, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.

Le prestazioni energetiche minime negli edifici dovranno comunque essere quelle previste dal D.lgs. 192/2005.

Le definizioni sono quelle di cui all'allegato "A" del D.lgs. 192/2005.

Le norme transitorie di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovranno essere quelle previste dall'allegato "I" del D.lgs. 192/2005.

Art. 11 -valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Come previsto dall'articolo 26 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10 negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica valutata sul ciclo di vita degli impianti e da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica.

Gli interventi relativi al risparmio energetico inerenti agli edifici con particolare riferimento al Centro Storico, vanno preventivamente autorizzati e comunque devono risultare compatibili con i valori storici, architettonici e ambientali degli edifici stessi.

2. La progettazione di nuovi edifici pubblici e privati deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utile alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

3. Per gli edifici pubblici e privati qualunque ne sia la destinazione d'uso: nel caso di intervento rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 commi 1), 2) e 3) del D.lgs 192/05, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia

termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 del D.lgs 192/05. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del presente regolamento. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 5, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 5, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

Per le seguenti tipologie di edifici, in fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, in via prioritaria, si suggerisce l'adozione di alcune specifiche tecnologie particolarmente efficienti dal punto di vista energetico:

E.1 Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo:

impianti con pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme, collegi, ecc.

E.2 Edifici adibiti ad ufficio ed o assimilabili:

a. pompe di calore per climatizzazione estiva - invernale, valutare anche l'adozione delle pompe di calore azionate mediante motore a combustione interna;

b. refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo o centri commerciali;

E.3 Edifici adibiti ad ospedali cliniche o case di cura:

impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere con oltre 200 posti letto (considerare anche possibile abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento nel caso di potenza elettrica in cogenerazione maggiore di 500 kW, adozione della trigenerazione).

E.6 Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:

- pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria ambiente, acqua-vasche e acqua-docce, impianti solari termici e/o fotovoltaici;
- pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all'aperto;
- pannelli solari per riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine.

In fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, per tutte le tipologie di edifici, si indicano, in via prioritaria, alcune tecnologie di razionalizzazione energetica da adottare:

- Interventi passivi per il raffrescamento estivo: piantumazione, verande, terrazze, serre solari;
- Pannelli solari e relativi serbatoi d'accumulo per acqua calda sanitaria, riscaldamento;
- Pannelli solari fotovoltaici e relativi impianti per l'accumulo per produzione di energia elettrica, illuminazione;
- Sistema di riscaldamento centralizzato con adozione del così detto "sistema termo-autonomo";
- Eventuali predisposizioni per gli attacchi alla rete del gas o del teleriscaldamento ove prevista su scala territoriale.

I maggiori volumi realizzati per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, le superfici edificate, non verranno computati nel calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Art. 12- illuminazione

1. Per l'illuminazione stradale, su tutto il territorio comunale, è reso obbligatorio l'uso di sistemi illuminanti ad alta efficienza, salvo impedimenti tecnici o vincoli architettonici o artistici ed ambientali documentati.
2. Negli edifici di proprietà pubblica e negli edifici ad uso pubblico, è reso obbligatorio l'uso di sistemi illuminanti ad alta efficienza, salvo impedimenti tecnici o vincoli architettonici o artistici ed ambientali documentati.

Art. 13- relazione tecnica per la presentazione dei progetti

Le domande di concessione o autorizzazione devono contenere l'estratto del rilievo aereo fotogrammetrico con l'individuazione dell'immobile oggetto d'intervento, nonché, una specifica "Relazione di conformità" e "Relazione di calcolo" attestanti la conformità alle norme tecniche di cui al presente regolamento. Occorre altresì dimostrare mediante opportuni grafici la conformità alle prescrizioni di cui all'art.9) del presente regolamento. Ove siano richiesti occorrerà produrre anche calcoli, grafici, schema di impianto con dimensionamento dei componenti, preventivo dettagliato, specifiche tecniche e depliant descrittivi dei principali materiali da porre in opera.

Art. 14- certificazione degli edifici

E' istituito il Registro della Certificazione Energetica Comunale (CEC), in cui verranno registrati tutti gli immobili del territorio comunale, dopo una accurata diagnosi energetica dell'edificio e degli impianti secondo la procedura stabilita nell'ambito del Piano Energetico Comunale.

I requisiti professionali e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione saranno quelli pubblicati in conformità all'art. 4 del D.lgs. 192/2005.

Per gli edifici di proprietà pubblica od adibiti ad uso pubblico la relazione di progetto di cui all'art. 28 della Legge 9 Gennaio 1991 n.10 dovrà obbligatoriamente essere integrata con l'attestazione di verifica sull'applicazione della norma redatta dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Art. 15- incentivi per l'edilizia privata

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 Luglio 2005 i comuni sono tenuti ad introdurre misure che incentivino economicamente la realizzazione di edifici ed impianti energeticamente efficienti.

Per gli edifici privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, ove sia prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati in modo tale da coprire almeno il 50% del consumo annuo di energia termica richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria, viene concesso uno sgravio degli oneri urbanizzazione e del costo di costruzione nella misura complessiva seguente distinta in funzione della volumetria assentita:

1. 20% per edifici o complessi di edifici di volumetria assentita fino a 1000 m³;
2. 15% per edifici o complessi di edifici di volumetria assentita maggiore di 1000 m³ e fino a 5000m³ ;
3. 10% per edifici o complessi di edifici di volumetria assentita maggiore di 5000 m³ e fino a 10000 m³;
4. 5% per edifici o complessi di edifici di volumetria assentita maggiore di 10000 m³.

A garanzia dell'esecuzione dei lavori oggetto degli incentivi di cui al presente articolo, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere acquisita, da parte del Settore competente, idonea polizza fideiussoria bancaria a favore dell'Amministrazione di importo pari allo sgravio degli oneri concessori e con validità sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione di esecuzione del collaudo degli impianti con esito positivo. La polizza dovrà prevedere esplicitamente la clausola di escussione in favore dell'Amministrazione in caso di comunicazione di collaudo con esito negativo da parte della stessa. La polizza sarà svincolata, successivamente alla comunicazione all'Istituto Bancario contraente, di esecuzione del collaudo con esito positivo. Il collaudo sarà eseguito da tecnici

dell'Amministrazione entro i 45 giorni naturali consecutivi successivi alla ultimazione dei lavori comunicata dall'avente diritto. La comunicazione di svincolo all'Istituto Bancario sarà effettuata, ove il collaudo abbia avuto esito positivo, nei successivi 30 giorni.

Alle ore 17,55 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 16- caratteristiche tecniche impianto solare

Gli impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria oggetto degli incentivi di cui all'art. 14) devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

1. collettore/i per l'assemblaggio di pannelli solari sottovuoto dimensionato per la superficie adeguata alla fornitura minima di progetto prevista dall'art. 14)
2. pannelli solari sotto vuoto con superficie pari a quella necessaria per servire il/i collettore/i di cui al punto precedente;
3. circuito solare a circolazione forzata dotato di tutti gli accessori per il funzionamento ivi compresa la centralina elettronica di gestione del sistema, pompa, intercettazioni, nonché dei sistemi di sicurezza adeguati;
4. bollitore/i solare, per l'accumulo dell'acqua calda, del tipo in acciaio inox AISI 316 L, con trattamento idoneo a contenere acque potabili, coibentato con schiuma poliuretanic e finito esternamente con P.V.C. morbido di capacità adeguata al sistema da realizzare.

Alle ore 18,05 entra il Consigliere Coppola Gaspare.

Art. 17- norme finali

1. Per quanto non previsto e non specificato nel presente regolamento si rinvia al Titolo 3 del D.P.R. 28 Giugno 1977, n. 1052, al D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412, al D.lgs 192/05 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolato potrà essere suscettibile di cambiamento a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dai commi a) e b) dell'articolo 4 del D.lgs 192 del 2005.
3. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4 comma 1, del D.lgs 192/2005, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, come modificata dal Decreto 192 /05.
4. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

5. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

6. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 del D.lgs 192/05.

7. Il Comune, effettuerà accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero, entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

8. Il Comune effettua le operazioni di cui al comma 7 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione”**.

Il Presidente Antonio Pipitone invita i Consiglieri a formulare eventuali comunicazioni non programmate.

Chiede la parola il Consigliere Vito Lombardo che ritorna sul tema della viabilità del Viale Europa. Sostiene il Consigliere Lombardo che è necessario inserire le decisioni della viabilità del Viale Europa in una visione complessiva che riguarda non solo il quartiere, ma l'intera Città.

Non abbiamo ricette preconfezionate ha affermato il Consigliere Lombardo, vogliamo capire cosa ne pensano i residenti e vedere se possiamo cambiare o migliorare ulteriormente le proposte.

L'impostazione è quella di instaurare sensi unici dove si può creare parcheggi e percorsi pedonali, tenendo presente che la sicurezza è importantissima.

Con i sensi unici non ci sarà più paralisi completa di questa zona.

Via Narici, Via De Nicola, Via Dalla Chiesa, Via Leone XIII, le arteria attorno la Scuola “Maria Montessori” e “Sebastiano Bagolino”.

Un altro intervento, continua il Consigliere Lombardo, deve essere mirato a eliminare i parcheggi non ben tracciati in Via Enrico De Nicola che di fatto impediscono ai cittadini di far ingresso alle loro abitazioni. Spesso, infatti, come più volte sottolineato, prosegue il Consigliere Lombardo, le autovetture collocate in parcheggi appositamente segnati dall'Ufficio Tecnico del Traffico, impediscono l'accesso alle abitazioni essendo collocate le stesse a ridosso dei portoni d'ingresso ai condomini.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò sottolinea, a riguardo della viabilità rurale, che fin da quando l'uomo ha scoperto ed ha iniziato a praticare regolarmente l'agricoltura si è trovato nella necessità di rendere agevole l'accesso ai terreni destinati a tale fondamentale attività, la quale, anche a seguito dell'incremento della popolazione umana da essa stessa favorito,

assumeva un'importanza sempre maggiore, fino a diventare il fattore indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'umanità stessa che oggi conosciamo.

Dai primi sentieri appena tracciati dall'agricoltore preistorico alle attuali strade vicinali ed interpoderali, continua il Consigliere Antonio Fundarò, che permettono l'accesso ai campi anche a mezzi agricoli pesanti ed ingombranti, sono trascorsi diversi millenni e la rete viaria campestre ha assunto nei secoli un'importanza funzionale sempre maggiore ed una connotazione paesaggistica sempre più marcata in tutti i comprensori rurali.

Cercare di individuare e definire le complesse strutture ecologiche esistenti nell'ambito delle componenti macroscopiche dell'ambiente rurale, quali campi coltivati, siepi campestri e boschetti, fasce erbose, canali, fossati, zone umide, fabbricati rurali, ecc. e le relative interazioni con l'intricato reticolo della viabilità campestre è un compito molto delicato ed impegnativo che richiede notevoli competenze e grande pazienza per ottenere risultati attendibili.

In particolare, le strutture viarie possono costituire dei corridoi ecologici per alcune specie animali e vegetali, facilitandone quindi la migrazione e la diffusione, mentre esse rappresentano delle vere e proprie barriere ecologiche, più o meno continue, omogenee e impermeabili, per altre specie, tali comunque da costituire un fattore limitante alla loro diffusione nell'ambiente circostante.

Il Consigliere Comunale Francesco Sciacca sottolinea la necessità di ripristinare tutti i dissuasori per i posteggi alcuni dei quali sono stati divelti da vandali e cittadini poco educati.

Per esempio, continua il Consigliere Sciacca, bisognerebbe provvedere a ripristinare tutti i dissuasori di Via Fratelli Sant'Anna.

Il Consigliere Fundarò ribadisce quanto sia importante provvedere al ripristino della viabilità rurale, senza attenzione particolare all'una o all'altra zona della Città, ma con l'unico interesse di garantire alla cittadinanza una viabilità rurale efficiente ed in linea con le attese della cittadinanza.

Il Consigliere Fundarò invita il Commissario Straordinario a verificare tutti i verbali della Quarta Commissione Consiliare e a prendere spunti per immediati interventi.

Alle ore 19,10 il Presidente Pipitone dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE

PIPITONE ANTONIO